

‘Disciplinare per l’assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute’ di cui alla Dgr n. 269 del 26 marzo 2018.’

AVVISO

**Presentazione delle
domande di contributo
economico relative all’anno
2018**

Si avvisa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2018 ai sensi del Disciplinare in oggetto e di cui alla Dgr n. 269/2018 (*pubblicato nel supplemento ordinario 1 del Bollettino della Regione n. 15 dell' 11 aprile 2018*).

Come previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art.2, comma 2 del Disciplinare di cui alla Dgr n. 269/2018, i contributi sono concessi per eventi/progetti/iniziative di carattere sanitario, socio/sanitario oltre che per quegli eventi di promozione della salute e dei corretti stili di vita anche attraverso la pratica sportiva, con carattere di rilevanza nazionale e regionale e che abbiano come finalità non sono l'informazione, sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza tramite la promozione dei corretti stili di vita per contrastare l'insorgenza di patologie cliniche ma che abbiano anche la cifra della valorizzazione e promozione dell'intero territorio regionale coniugando il benessere psico-fisico con le bellezze storico-paesaggistiche e naturalistiche dello stesso. La Giunta regionale, ha approvato infatti con Dgr n. 269/2018 il Disciplinare che riporta all'art.2, comma 1, quale criterio specifico per la concessione dei contributi che le iniziative/eventi/manifestazioni e progetti siano integralmente svolti all'interno del territorio regionale

La Giunta regionale ha deciso altresì che il soddisfacimento dei requisiti generali già previsti dall'art. 2, comma 1 e i criteri specifici previsti dall'art.7, comma 2, siano opportunamente messi in evidenza in sede di presentazione della domanda di contributo, evidenziando:

- la platea di pubblico alla quale l'iniziativa è stata rivolta,
- gli obiettivi prefissi e conseguiti,
- la ricaduta in termini di benefici a favore del territorio e della comunità interessati.

Tali elementi dovranno essere esplicitati anche attraverso un'esauriente relazione sull'iniziativa, corredata dalla eventuale documentazione informativa ritenuta utile (materiale di comunicazione e promozione, rassegna stampa su organi di informazione tradizionali o su siti web, interventi o altro materiale prodotto, ecc.).

Si riportano di seguito gli elementi essenziali ai fini della presentazione della domanda di contributo, come stabiliti dalla Dgr n. 269/2018.

Iniziative ammissibili a contributo

Possono accedere ai contributi le iniziative che si svolgeranno secondo il calendario dettagliato all'art.4, comma 1 del Disciplinare e **per l'anno corrente 2018 in deroga a quanto stabilito nel succitato art.4, comma 1 secondo le modalità previste all'art. 14, comma 1 del Disciplinare stesso.**

Non sono concessi contributi alle iniziative:

- a) aventi scopo di lucro;
- b) aventi come oggetto, esclusivo o principale, la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati;
- c) coincidenti con l'attività annuale del soggetto richiedente.

Il contributo è destinato alla copertura totale o parziale della quota finanziata esclusivamente con risorse proprie del soggetto richiedente.

I contributi erogati non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi dalla Giunta regionale.

Soggetti titolati a presentare domanda

Possono accedere ai contributi i soggetti aventi sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) enti pubblici territoriali e di diritto pubblico in generale, e loro associazioni;

- b) le associazioni e ogni altro soggetto ad eccezione delle persone fisiche;
- c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG) e associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;
- d) associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- e) enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile da almeno un biennio sul territorio regionale;
- f) associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali.

Non possono accedere ai contributi le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.

Ciascun soggetto legittimato può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

Casi particolari di esclusione

Le associazioni e gli enti nei confronti dei quali risulta accertata, con sentenza irrevocabile, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza sono revocati di diritto.

Modalità di presentazione delle domande – aspetti generali

Le domande di contributo devono essere presentate a conclusione dell'iniziativa utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, **redatto in ogni sua parte e recante tutte le informazioni richieste**, scaricabile nel sito istituzionale della Regione Umbria, nella sezione Salute.

Le domande di contributo sono presentate in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente.

Le domande possono essere presentate posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionesanita.regione@postacert.umbria.it o consegnate a mano presso l'archivio unico regionale.

Le domande di contributo sono soggette all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della loro presentazione. L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande di contributo **devono pervenire**, inderogabilmente e a pena di non accettazione delle stesse, entro le finestre temporali dettagliatamente indicate all'art 4, comma 1 del Disciplinare (esempio: per un'iniziativa prevista per il giorno 15 luglio, il termine fissato per la presentazione dell'istanza è il 30 giugno). **Per l'anno 2018 si applica la norma transitoria così come enunciata nell'art.14 del Disciplinare.**

Per l'attestazione della data di ricevimento delle domande presentate tramite consegna a mano fa fede il timbro di arrivo apposto sulle domande stesse dall'archivio unico regionale. Per le domande pervenute tramite PEC fa fede la ricevuta telematica di accettazione e consegna rilasciata automaticamente dal sistema informatico.

Le domande pervenute dal 1° ottobre al 31 dicembre per le iniziative che si svolgeranno nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 marzo dell'anno successivo sono poste a carico della dotazione finanziaria individuata dalla Giunta regionale per l'anno successivo.

Dotazione finanziaria e quantificazione dei contributi

La Giunta regionale con la deliberazione 26 marzo 2018, n. 269 ha individuato in € 40.000,00 l'ammontare massimo delle risorse finanziarie da finalizzare all'attuazione del Disciplinare in oggetto per l'anno 2018.

Si evidenzia che l'erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (art. 10, comma 3).

Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni contenute Disciplinare di cui alla Dgr n.269/2018 consultabile nel sito istituzionale della Regione Umbria nella sezione Salute.

Si ricorda infine che al momento della presentazione della domanda di contributo il soggetto richiedente dichiara esplicitamente di conoscere e di accettare integralmente le norme contenute nel Disciplinare in oggetto e quanto previsto dal presente Avviso.

Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni

1. I dati personali acquisiti tramite le domande di contributo presentate sulla base del Disciplinare per l'assegnazione di contributi di cui alla Dgr n. 269/2018 sono utilizzati, nel corso del procedimento amministrativo, per effettuare agli interessati le necessarie comunicazioni conseguenti alle varie fasi dello stesso.
2. In relazione alle finalità indicate al precedente punto 1, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'esame delle richieste di contributo.
4. I dati personali possono essere comunicati agli uffici della Regione che sono direttamente o indirettamente interessati alla concessione delle provvidenze. I dati *non sono diffusi* all'esterno della Regione fatto salvo il rispetto dei casi previsti dalla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o da altre imperative norme di legge. A conclusione del procedimento i dati sono conservati unitamente agli atti amministrativi prodotti e non si provvederà al loro eventuale aggiornamento.
5. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Disciplinare i dati dell'Ente richiedente sono pubblicati sul portale istituzionale della Regione in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Al soggetto richiedente i contributi spettano i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, che di seguito si riporta:

“Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 il titolare del trattamento è il Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Corso Vannucci n. 96 – Palazzo Donini – 06121 Perugia, e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare domiciliato per la carica in Via Mario Angeloni, 61 – Palazzo Broletto Giunta Regionale, 06100 Perugia.